



COMUNE DI PALERMO

Ufficio di Staff del Segretario Generale

Piazza Pretoria n. 1 Palermo

Tel: 091/7402305 – fax: 091/7402478

e-mail: segretariogenerale@comune.palermo.it

Palermo 02/12/2016 prot. n. 1921707/USG

Responsabili del procedimento: Funz.amm.vo D.ssa M.C. Scalia (e-mail: m.c.scalia@comune.palermo.it)

OGGETTO: Esercizio del potere sanzionatorio da parte dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

E-mail

Al Sig. Sindaco

Al Sig. Presidente Consiglio Comunale

Ai Sigg. Assessori

Ai Sigg. Consiglieri Comunali

Ai Sigg. Presidenti delle Circoscrizioni comunali

Ai Sigg. Consiglieri delle Circoscrizioni comunali

Ai Sigg. Presidenti delle Aziende Partecipate

Ai Sigg. Consiglieri delle Aziende Partecipate

Ai Sigg. Dirigenti

Al Responsabile per la Trasparenza

Al Responsabile per la Pubblicazione

Al Sig. Presidente dell’Organismo Indipendente di Valutazione

e, p.c. Al Webmaster

Com’è noto, l’art. 47 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (*“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*), come integrato e modificato dall’art. 38 del D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 (*“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*), disciplina il regime sanzionatorio afferente alla violazione degli obblighi di trasparenza disposti dagli articoli 14 e 22, comma 2, del medesimo decreto.

L’art. 14 del D. Lgs 33/2013, come integrato e modificato dagli articoli 13 e 14 dell citato D. Lgs. 97/2016, prescrive l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di pubblicare, nei rispettivi

siti istituzionali, informazioni e documenti concernenti, fra l'altro, la situazione patrimoniale complessiva dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e dei titolari di incarichi dirigenziali, ed esattamente: “... *i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica, gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; [...] i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; [...] gli altri eventuali oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti; [...] le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge [...] limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano...*”.

A norma del comma 1, dell'art. 47 del D. Lgs. 33/2013, la violazione dei predetti obblighi di trasparenza “*dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato*”.

L'anzidetta ammenda si applica, altresì, nei confronti del dirigente che non effettui la comunicazione relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, nonché nei confronti del responsabile per la mancata pubblicazione dei dati relativi ai pagamenti effettuati dall'Amministrazione, ai fini della consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.

L'art. 22 del D. Lgs. 33/2013, come integrato e modificato dall'art. 21 del D. Lgs. 97/2016, disciplina l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di pubblicare annualmente i dati relativi agli enti pubblici istituiti, vigilati o finanziati, e di quelli per i quali le stesse hanno potere di nomina degli amministratori, agli enti di diritto privato in controllo pubblico e alle partecipazioni in società di diritto privato.

Il comma 2 del medesimo articolo prescrive l'obbligo per ogni pubblica amministrazione “*fermo restando quanto previsto dall'art. 9 bis*”¹, di pubblicare, per ciascuno dei predetti enti partecipati, i dati relativi “*alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico a ciascuno spettante, ai risultati di bilancio*

¹ Ai sensi del quale “*Le pubbliche amministrazioni titolari delle banche dati di cui all'Allegato B pubblicano i dati, contenuti nelle medesime banche dati, corrispondenti agli obblighi di pubblicazione di cui al presente decreto, indicati nel medesimo, con i requisiti di cui all'articolo 6, ove compatibili con le modalità di raccolta ed elaborazione dei dati. Nei casi di cui al comma 1, nei limiti dei dati effettivamente contenuti nelle banche dati di cui al medesimo comma, i soggetti di cui all'articolo 2-bis adempiono agli obblighi di pubblicazione previsti dal presente decreto, indicati nell'Allegato B, mediante la comunicazione dei dati, delle informazioni o dei documenti dagli stessi detenuti all'amministrazione titolare della corrispondente banca dati e con la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, del collegamento ipertestuale, rispettivamente, alla banca dati contenente i relativi dati, informazioni o documenti, ferma restando la possibilità per le amministrazioni di continuare a pubblicare sul proprio sito i predetti dati purché identici a quelli comunicati alla banca dati...*”.

degli ultimi tre esercizi finanziari.[...] agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo”.

La violazione degli obblighi di pubblicazione dei dati sopra menzionati, ai sensi dell'art. 47, comma 2 del D. Lgs. 33/2013, *“dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento”.*

Il comma 3 dell'art. 47 del D. Lgs. 33/2013, dispone infine che le sanzioni per la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, sono inflitte dall'Autorità nazionale anticorruzione che disciplina il procedimento per l'irrogazione delle stesse, con proprio regolamento .

Con riferimento a tale ultima circostanza, si ritiene utile segnalare alle SS.LL la recente approvazione, da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, del *“Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97”*, la cui entrata in vigore è prevista per il giorno successivo alla pubblicazione dello stesso in Gazzetta Ufficiale.

Il regolamento in questione sostituisce ed abroga il precedente regolamento adottato il 15 luglio 2015, con il quale si attribuiva all'Autorità la competenza ad irrogare le sanzioni in misura ridotta, ed al Prefetto quelle definitive, e prevede, fra l'altro, il coinvolgimento del Responsabile della trasparenza e dell' Organismo indipendente di valutazione (OIV) dell'amministrazione interessata nella fase di accertamento dell'esistenza di fattispecie sanzionabili, di avvio del procedimento di contestazione della violazione nei confronti del soggetto interessato, obbligato alla comunicazione, nella fase istruttoria e conclusiva del procedimento sanzionatorio.

Quanto sopra si rappresenta raccomandando la puntuale osservazione, per quanto di rispettiva competenza, delle prescrizioni connesse agli obblighi di pubblicazione di cui al citato D. Lgs. 33/2013.

Distinti saluti.

***Il Segretario Generale
Fabrizio Dall'Acqua***